

DELIBERA N. 206/12/CSP

ARCHIVIAZIONE

**NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ TVR TELEITALIA S.R.L. ESERCENTE
L'EMITTENTE TELEVISIVA LOCALE TVR TELEITALIA PER LA
PRESUNTA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA
NELL'ART. 36 BIS, COMMA 1, LETT. A) D.LGS. 177/05 COME
MODIFICATO E NELL'ART. 3 COMMI 1 E 2, DEL REGOLAMENTO DI CUI
ALLA DELIBERA AGCOM 538/01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 2 agosto 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante *"Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite"* e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"* e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante *"Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati Regionali per le Comunicazioni"*;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante *"Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni delegabili ai Comitati Regionali per le Comunicazioni"* e successive integrazioni;

VISTO l'Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l'Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS del 12 dicembre 2007 recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge regionale Toscana del 25 giugno 2002 n° 22 che disciplina il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Toscana;

VISTA la delibera n. 617/09/CONS del 12 novembre 2009 che delega al Corecom Toscana la funzione di vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione;

VISTO l’atto del Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana datato 13 marzo 2012 e notificato in data 27 marzo 2012 alla società sopra menzionata che contesta la violazione del disposto di cui 36 bis, comma 1, lett. a) D.Lgs. 177/05 come modificato in combinato disposto con l’art. 3, commi 1 e 2, del Regolamento di cui alla Delibera Agcom 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni, in quanto nel corso della programmazione televisiva diffusa nei 7 giorni compresi tra le ore 23.59 del 14 dicembre 2010 e le ore 00.01 del 22 dicembre 2010, l’emittente TVR Teleitalia ha mandato in onda la trasmissione di pubblicità senza che queste fossero accompagnate da segni di evidente percezione volti a segnalare chiaramente la natura pubblicitaria dei messaggi, privi anche della sovraimpressione della scritta “pubblicità o televendita”;

RILEVATO che la società TVR Teleitalia S.r.l. ha esperito accesso agli atti del procedimento sanzionatorio in data 9 maggio 2012;

RILEVATO che la società TVR Teleitalia S.r.l. in sede di audizione tenutasi il giorno 9 maggio 2012 ha esposto le proprie osservazioni in ordine a quanto contestato, rilevando la mancanza delle sovraimpressioni data/ora nelle registrazioni eseguite dal Corecom e rese disponibili in seguito a richiesta di accesso agli atti, che rappresenterebbe un requisito formale imprescindibile per l’utilizzabilità delle registrazioni come materiale probatorio;

RILEVATO che la società TVR Teleitalia S.r.l. con memoria difensiva datata 22 maggio 2012 ha eccepito, tra l’altro, la mancanza della presenza in sovraimpressione sullo schermo televisivo nel corso della visione delle registrazioni contenuti nei supporti in formato elettronico dvd – r del giorno e dell’orario di messa in onda della programmazione televisiva contestata, “*imprescindibile requisito formale per l’utilizzabilità delle registrazioni come materiale probatorio*”;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana, con la relazione datata 5 luglio 2012, nel proporre a questa Autorità l’irrogazione di una

sanzione pecuniaria amministrativa nei confronti della società sopra menzionata pari ad euro 7.231,00, ha sostenuto che il Corecom, in quanto organismo di vigilanza e controllo, si presume ente abilitato a fornire documentazione di carattere probatorio nonché di attestarne la veridicità, ribadendo inoltre che le registrazioni sono state eseguite da funzionari del Corecom all'interno della struttura stessa senza alcuna interferenza di società esterna. Ad avvalorare la precisa rispondenza del materiale video fornito mediante la procedura d'accesso con quanto effettivamente trasmesso dall'emittente vi è il registro dei programmi in cui, per ogni file presente nelle cartelle, si può ritrovare corrispondenza esatta con quanto trasmesso. Ciò risulta, anche se non ve ne sarebbe necessità, ulteriore elemento probatorio attestante la corrispondenza tra la data e l'ora delle registrazioni fornite alla società con quanto effettivamente trasmesso dall'emittente. Anche da un semplice raffronto tra quanto annotato dall'emittente nel Registro e quanto riportato nell'atto di contestazione è possibile verificare in modo inequivocabile la corrispondenza tra le registrazioni, oggetto di violazione, e quanto effettivamente trasmesso dall'emittente stessa. I video messi a disposizione sono dunque deputati a fornire il trasmesso di una certa fascia oraria, mentre la tabella è lo strumento deputato all'individuazione dell'esatto orario di trasmissione;

CONSIDERATO che la proposta del predetto Comitato non risulta meritevole di accoglimento in quanto la mancata presenza della data e dell'orario di trasmissione della programmazione televisiva contestata nel corso della visione delle registrazioni contenute nei supporti dvd non consente di affermare con assoluta certezza che la programmazione televisiva registrata corrisponda effettivamente a quella oggetto di contestazione: risulta, pertanto, necessaria la presenza sulla registrazione stessa di un contatore indicante l'orario e la data di messa in onda della programmazione televisiva contestata, da ritenersi necessaria, invece, ai fini della esatta verifica della messa in onda della predetta programmazione televisiva anche in considerazione della numerosità degli episodi oggetto di contestazione;

RITENUTO pertanto non potersi procedere alla irrogazione della proposta sanzione in considerazione della inadeguatezza formale della documentazione istruttoria sub specie di registrazione dei presenti illeciti oggetto di contestazione;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione Servizi Media;

UDITA la relazione dei Commissari Antonio Martusciello e Francesco Posteraro, relatori ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

1. L'archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato dal Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana nei confronti della società TVR Teleitalia S.r.l. esercente

- l'emittente televisiva operante in ambito locale TVR Teleitalia con sede a Campi Bisenzio (FI), alla via del Biancospino, n. 29/b, per non luogo a procedere;
2. La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 2 agosto 2012

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola